

AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

Deliberazione n° 208 del 14 marzo 2018

Oggetto: Controversia di lavoro A.O.R.N. Caserta vs. C. G. – Ottemperanza Sentenza Corte di Appello di Napoli n° 3891/2018 pubblicata il 13.06.2018 – Vertenza c/o Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere (prov. di Caserta) Sentenza n° 2680/2014 pubblicata il 05/06/2014 R.G.C. n° 5456/2014 – (Rif. Fasc. int. 14_2012).

Il Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con Ricorso ex art. 414 C.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, Ufficio del Giudice Unico – Sez. Lavoro, depositato in data 30/12/2011 con N° R.G. 14686/011, notificato a questa Azienda in data 15/02/2012 ed acquisito dall'A.O.R.N. con prot. n° 2076 del 22/02/2012, depositato in cancelleria dal giudice dott. Anna Rita Monti in data 13/01/2012 – per la fissazione dell'udienza di discussione del 06/02/2013, è pervenuta la richiesta di conversione del rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato con società/agenzia interinale con la Lavorint Risorse S.p.A – ex art. 20 e ss. D. Lgs. 276/2003 – in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta da parte degli avvocati Giuseppe Fontanarosa, Annarita Billwiller e Ivana Cervone, dello Studio Legale Fontanarosa e Associati con sede in Portici (NA) – 80055 – via Roma n° 60, per conto del sig. C. G. – a seguito di licenziamento – che ha svolto attività di servizio di ausiliario specializzato di livello A presso questa Azienda dal 30/09/2006 al 30/06/2008, nell'arco del rapporto di lavoro formalmente inquadrato dalla Lavorint Risorse S.p.A. (agenzia di fornitura di lavoro temporaneo), nel settore dell'assistenza sanitaria con CCNL Sanità pubblica;
- che con raccomandata a/r. prot. n° 2186 del 24.02.2012 questa AORN, per la difesa processuale, aveva conferito incarico all'avv. Nikoletta Ciaramella con studio in Luzzano di Moiano (prov. di Benevento) – 82010 – alla via San Vito n° 49/A;
- che la vertenza è sfociata nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere (prov. di Caserta) – Ufficio del Giudice Unico – dott. Francesco Cislighi (Sez. Lavoro) – n° 2680/2014 pubblicata il 05/06/2014 - R.G.C. 14686/011, già acquisita agli atti dell'Azienda con prot. n° 13518/E del 05/08/2014, con notifica per questa AORN in data 29/12/2014 protocollata con n° 21952/E del 29/12/2014;

Preso atto che

- la sopra indicata sentenza di primo grado del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere – Ufficio del Giudice Unico – dott. Francesco Cislighi (Sez. Lavoro) – n° 2680/2014 pubblicata il 05/06/2014 - R.G.C. 14686/011 - aveva stabilito:
 - a) la parziale accoglienza della domanda del ricorrente, condannando l'AORN al risarcimento dei danni subiti commisurati a sei mensilità della retribuzione globale, goduta nell'atto della risoluzione, oltre interessi legali;
 - b) rigetta il resto della domanda;
 - c) compensa le spese di lite per 2/3, condannando l'AORN a pagare in favore del ricorrente 1/3 delle spese di lite – in tale misura già ridotte ad € 1.050,00 – compresi diritti e onorari, oltre cpa e iva come per legge, con attribuzione;
- il sopra citato Studio Legale Fontanarosa & Associati in Caserta ha prodotto atti di precetto e di pignoramento presso terzi (agli atti del fascicolo interno in AORN), relativi alla sentenza di 1° grado del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, per la liquidazione del risarcimento danni al ricorrente e i compensi professionali;
- l'avv. Nikoletta Ciaramella, legale dell'AORN in primo giudizio, risulta completamente liquidata con determina dirigenziale n° 931 del 05/12/2014;

Ravvisato che

- l'A.O.R.N. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, in data 04/12/2014, ha prodotto ricorso alla Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – avverso la sopra indicata sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere n° 2680/2014 pubblicata il 05/06/2014 R.G.C. n° 5456/2014, in persona del Direttore Generale, quale rappresentante legale dell'Azienda, con la difesa dell'avv. Gennaro d'Andria con studio in Caserta – 81100 – via Renella n° 65, affidata con nota prot. n° 14812/U del 12/09/2014, quale nominativo scelto tra quelli inseriti nella "short list" approvata con Delibera/DG n° 8 del 02/01/2014, eleggendo domicilio ai fini del giudizio presso lo studio dell'avv. Roberta Finizio in Napoli – 80122 – viale Antonio Gramsci n° 11;
- il medesimo avv. Gennaro d'Andria è stato già liquidato per il rimborso delle spese relative alle iscrizioni a ruolo del suddetto ricorso in appello con determina dirigenziale n° 996 del 22/12/2014;

- per la suddetta causa civile R.G.C. n° 5456/2014 presso Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – il sig. C. G. risultato nuovamente difeso dai precedenti e sopra citati avvocati Annarita Billwiller e Ivana Cervone, domiciliati ai fini del giudizio presso lo studio di quest'ultima in Portici (NA) – 80055 – corso Garibaldi n° 73;

Riscontrato che

- il ricorso alla Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – avverso la sopra indicata sentenza di primo grado è sfociato nella sentenza di 2° grado n° 3891/2018 pubblicata il 13/06/2018 – R.G.C. n° 5456/2014, trasmessa dall'avv. d'Andria con PEC del 15/06/2018 ed acquisita agli atti dell'AORN con prot. n° 16282/E del 18/06/2018, le cui motivazioni sono state acquisite agli atti dell'AORN, rispettivamente, con prot. n° 32088/E del 06/12/2018 e prot. n° 792/E del 09/01/2019; pertanto, la sentenza di 2° grado della Corte di Appello di Napoli di cui trattasi, composta dal seguente Collegio presidente dott. Maria Rosaria Rispoli, consigliere relatore dott. Giovanna Guarino e Consigliere dott. Gabriella Gentile;
- dalla sentenza della causa di cui trattasi risultano coinvolti i seguenti soggetti:
 - la sig.ra C.G., principale ricorrente risultato danneggiato, rappresentato dagli avvocati A. Billwiller e I. Cervone;
 - l'AORN di Caserta, rappresentata dall'avv. Gennaro d'Andria;
 - la ELLE ERRE S.p.a. in liquidazione, società incorporante la LAVORINT Holding S.p.a., in persona del curatore p.t. dott. Ettore Maria Negro con domicilio in Milano – 20122 – via Visconti di Modrone n° 21;

Tenuto conto

- che con la suddetta sentenza di 2° grado della Corte di Appello di Napoli:
 1. si accoglie parzialmente l'appello dell'AORN ed in parziale riforma del capo a) dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, dichiara che gli interessi legali sul risarcimento del danno spettano con decorrenza dal 5/6/2014 data della pronuncia del primo grado;
 2. si condanna l'appellante AORN al pagamento di 2/3 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per l'intero importo di € 2.100,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, con attribuzione, in solido, a procuratori antistatari e compensa tra le parti il rimanente 1/3 di tali spese;

Precisato

che i documenti istruttori narrati in premessa sono giacenti agli atti del fascicolo procedimentale e sono stati istruiti durante periodo della Direzione ad interim dell'UOC Affari Generali e Legali, i quali non sono pubblicabili in ottemperanza del *Codice della Privacy*;

Ritenuto

di dover ottemperare alla sentenza della Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – di 2° grado n° 3891/2018 pubblicata il 13/06/2018 – R.G.C. n° 5456/2014, anche al fine di scongiurare eventuali ed ulteriori atti di esecuzione coatta finalizzati alla soddisfazione del credito di cui trattasi, considerato l'esiguo sopra indicato corrispettivo delle spese legali rispetto agli alti costi per la proposizione di un ricorso in Cassazione, così come valutato in data 21.12.2018 a margine della richiesta di autorizzazione alla liquidazione prot. n° 32429/i dell'11/12/2018, che incrementerebbero gli oneri a carico di questa Aorn;

Ravvisata

la necessità da parte di questa Aorn di liquidare le somme dei sopraindicati importi sia in favore del sig. C. G. che degli avvocati G. Fontanarosa, A. Billwiller e I. Cervone, dello Studio Legale Fontanarosa & Associati con sede in Portici (NA) 80055 – via Roma n° 60, in qualità di procuratori del sig. C. G., nelle more di un'ottimale attivazione dell'UOC Affari Legali

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di ottemperare alla sentenza della Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – di 2° grado n° 3891/2018 pubblicata il 13/06/2018 – R.G.C. n° 5456/2014;
2. di corrispondere in favore del sig. C. G. l'ammontare complessivo di € 7.944,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 5/6/2014 per l'importo di € 290,74, a titolo di risarcimento del danno di cui trattasi, per la somma totale di € 8.234,80;
3. di corrispondere in favore dello Studio Legale Fontanarosa e Associati in Portici (NA) – P. Iva 05601681215 – composto dagli avvocati Giuseppe Fontanarosa, Annarita Billwiller e Ivana Cervone, legali del sig. del sig. C. G., – 80055 – via Roma n° 60, le spese di lite che ammontano per la somma di € 2.100,00 a titolo di onorari, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, di cui ne sarà determinata la liquidazione con successivo e apposito provvedimento a seguito di emissione di regolare fattura da parte del medesimo studio legale;
4. di imputare la relativa spesa sul conto n° 202020147, quale *Fondo per la copertura diretta dei rischi*, c.d. *Autoassicurazione* del Bilancio 2019;
5. di demandare alla U.O.C. G.E.F. l'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore della sig. C. G. previa acquisizione dei dovuti dati anagrafici e bancari, mediante acquisizione dei documenti anagrafici e fiscali;
6. di trasmettere copia della presente delibera al Collegio Sindacale e all'UOC G.E.F.;
7. di omettere la pubblicazione degli allegati della presente deliberazione ai sensi del *Codice della Privacy*;
8. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare la notifica di atti esecutivi finalizzati alla soddisfazione del credito di cui trattasi, che incrementerebbero gli oneri a carico di questa A.O.R.N.

IL Direttore dell'U.O.C. Affari Generali
dott. Eduardo Chianese

ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo derivante dal presente atto:

- è di competenza dell'esercizio anno 2019 imputabile al conto economico n. 202020147 ed è da imputare al preventivo di spesa _____ che presenta la necessaria disponibilità;

Il Direttore UOC GEF
Dr. Eduardo Chianese

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gaetano Cubitosa



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **OTTEMPERARE** alla sentenza della Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – di 2° grado n° 3891/2018 pubblicata il 13/06/2018 – R.G.C. n° 5456/2014;
2. **CORRISPONDERE** in favore del sig. C. G. l'ammontare complessivo di € 7.944,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 5/6/2014 per l'importo di € 290,74, a titolo di risarcimento del danno di cui trattasi, per la somma totale di € 8.234,80;
3. **CORRISPONDERE** in favore dello Studio Legale Fontanarosa e Associati in Portici (NA) - P. Iva 05601681215 - composto dagli avvocati Giuseppe Fontanarosa, Annarita Billwiller e Ivana Cervone, legali del sig. del sig. C. G., le spese di lite che ammontano per la somma di € 2.100,00 a titolo di onorari, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, di cui ne sarà determinata la liquidazione con successivo e apposito provvedimento a seguito di emissione di regolare fattura da parte del medesimo studio legale;
4. **IMPUTARE** la relativa spesa sul conto n° 202020147, quale *Fondo per la copertura diretta dei rischi*, c.d. *Autoassicurazione* del Bilancio 2019;
5. **DEMANDARE** alla U.O.C. G.E.F. l'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore del sig. C. G. previa acquisizione dei dovuti dati anagrafici e bancari, mediante acquisizione dei documenti anagrafici e fiscali;
6. **TRASMETTERE** copia della presente delibera al Collegio Sindacale e all'UOC G.E.F.;
7. **OMETTERE** la pubblicazione degli allegati della presente deliberazione ai sensi del Codice della *Privacy*;
8. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare la notifica di ulteriori atti esecutivi finalizzati alla soddisfazione del credito di cui trattasi, che incrementerebbero gli oneri a carico di questa A.O.R.N.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno 15.3.19

IL FUNZIONARIO



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI



La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il _____ per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994 n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35 della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU.OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.